



COMUNE DI PERFUGAS

PROVINCIA DI SASSARI

PIAZZA MANNU N.1

ORDINANZA SINDACALE N. 06 DEL 20.03.2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 Marzo 2020.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i seguenti DPCM:

- 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019";
- 8 marzo 2020, n.45 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19;
- 9 marzo "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19;
- 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID – 19;

VISTO il D.L. 17 Marzo 2018, n.18 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

COSTATATO che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, prescrive comportamenti precauzionali e restrittivi volti a limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e nel precipuo interesse della salute della cittadinanza;

VALUTATA la necessità di garantire il benessere psico- fisico dei lavoratori che operano nelle attività di cui gli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla salute pubblica;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli art. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura alle ore 18.00 nelle giornate feriali di tutte le attività di cui gli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e la chiusura totale delle stesse per l'intera giornata della domenica, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

DISPONE

- La trasmissione al Prefetto di Sassari Piazza d'Italia a mezzo pec: procollo.prefss@pec.interno.it
- Alla Stazione Carabinieri Perfugas a mezzo pec: tss22503@pec.carabinieri.it
- Alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del Nord Sardegna, Sassari a mezzo pec: cciaa@ss.legalmail.camcom.it.

AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SPETTA IL COMPITO DI FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specifica violazione all'art. 650 del C.P.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di decadenza di sessanta giorni:

- *per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.*

o in alternativa

- *entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Agente. di PL Giuseppa Burrai, presso il Settore Vigilanza –AA. PP.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Strada.

La presente ordinanza affissa all'Albo Pretorio dell'Ente è immediatamente efficace, ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla a pena di Legge.

Dalla Residenza comunale, li 20.03.2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco Dott. Domenico Decandia

Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93